

Imposta di bollo assolta con le modalità telematiche, ai sensi di DM 22.02.2007 mediante modello

unico informatico (MUI) per l'importo di euro 45,00 (quarantacinque)

Repertorio N. 764

REPUBBLICA ITALIANA
COMUNE DI TERNO D'ISOLA
PROVINCIA DI BERGAMO

**CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA ED
ALTRI SERVIZI RISTORATIVI COMUNALI**

L'anno **duemilaventi**, addi **treddici** del mese di **ottobre** in Terno d'Isola e nella residenza comunale, innanzi a me **Dott.ssa Maria Giuseppa Fazio**, ufficiale rogante e Segretario comunale del Comune di Terno d'Isola (BG), autorizzato a rogare i contratti in forma pubblica amministrativa in favore del Comune di Terno d'Isola ai sensi dell'art. 97 - comma 4 - lett. c) - del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 e s.m.i., senza l'assistenza dei testimoni per avervi i signori intervenuti, d'accordo fra loro e con il mio consenso, espressamente dichiarato di rinunciarvi, con il presente atto redatto in modalità informatica, sottoscritto con firma digitale e da valere ad ogni effetto di legge, sono personalmente comparsi:

1) il Sig. **Pierluigi Pasquini**, nato a [REDACTED] il [REDACTED] CF [REDACTED] [REDACTED] Responsabile del Settore affari generali, autorizzato alla sottoscrizione del presente atto in forza del Decreto sindacale n. 23 del 05/12/2019, domiciliato per la Sua carica presso la Residenza Municipale, il quale dichiara di agire espressamente in nome, per conto e nell'interesse del

Comune di Terno d'Isola, Codice fiscale C.F. 82005730161 e P.IVA n. 00384900163, che rappresenta ai sensi dell'articolo 58 dello Statuto comunale e dell'articolo 07 del Regolamento di organizzazione degli uffici, nonché dell'articolo 107, comma 3, lettera c) del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., che nel prosieguo dell'atto verrà chiamato per brevità "**Stazione concedente**";
e

2) la Sig.ra **Azzola Virginia** nata a [REDACTED] il [REDACTED] C.F. [REDACTED] domiciliata per la carica in [REDACTED] (BG) [REDACTED] la quale interviene nel presente atto in qualità di legale rappresentante della società Ser Car Ristorazione Collettiva S.p.A. C.F. - P. IVA 01424360160 - con sede legale in Alzano Lombardo (BG), Viale Piave, n. 55 iscritta nel Registro delle Imprese presso la camera di Commercio di Bergamo al numero BG-205204, che nel prosieguo dell'atto verrà chiamato per brevità "**Concessionario**".

Le parti, come sopra costituite, della cui identità personale io Segretario rogante sono personalmente certo mi chiedono di ricevere il seguente atto, in modalità informatica, ai sensi dell'art. 32, comma 14, del D. Lgs n. 50/2016, e convengono quanto segue

PREMESSO CHE

- con deliberazione di Consiglio comunale n. 6 del 21.02.2018 la Stazione concedente ha deliberato l'affidamento in concessione del servizio di refezione scolastica ed altri servizi ristorativi comunali per il periodo settembre 2018 - agosto 2023 con possibilità di proroga di un ulteriore anno;
- che con Determinazione n. 258/R.G.D. del 25.05.2019 si è approvata la Determinazione a contrattare per l'affidamento in regime di concessione del

servizio di ristorazione scolastica ed altri servizi di ristorazione per il periodo settembre 2019 – agosto 2023 mediante ricorso a procedura aperta ai sensi dell'articolo 60 del D. Lgs. n. 50/ 2016 e s.m.i. e con aggiudicazione a favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'articolo 95, comma 3, lettera a) del D. Lgs n. 50/2016, approvando al contempo il Capitolato speciale di concessione, affidandone la gestione al S.U.A. – Provincia di Bergamo;

- con determinazione del Responsabile del Settore Affari Generali n. 386/R.G.D. del 27.08.2019 si prendeva atto dell'avvenuta aggiudicazione da parte del S.U.A. – Provincia di Bergamo – della concessione del servizio *de quo* a favore dell'operatore economico Ser Car Ristorazione collettiva S.p.A. di Alzano Lombardo per il periodo di quattro anni scolastici dando atto in particolare nella stessa che lo sconto offerto sul prezzo unitario del pasto di euro 4,80 oltre IVA ed oltre ad euro 0,02 per oneri di sicurezza posto a base di gara è stato del 10 (dieci)% e che pertanto il costo unitario a pasto risultante al netto dello sconto offerto è stato pari ad euro 4,32 oltre IVA di legge ed oltre agli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso pari ad euro 0,02 per un totale di euro 4,34 oltre IVA e che il canone di concessione per ogni pasto prodotto presso il centro cottura offerto in sede di gara, al netto dell'aumento offerto pari all'8%, è pari ad euro 0,492;

- che con determinazione n. 131/R.G.D. del 07.03.2020 si è disposto di far decorrere gli effetti dell'affidamento della concessione a decorrere dal 15 aprile 2020 per le motivazioni indicate nel provvedimento stesso.

TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO

le parti, di comune accordo, convengono di stipulare quanto segue:

ART. 1 - OGGETTO

Il presente contratto ha per oggetto la concessione del servizio di ristorazione scolastica e degli altri servizi ristorativi comunali come meglio descritti nel Capitolato speciale di concessione nonché nell'offerta tecnica presentata in sede di gara.

ART. 2 – NORMATIVE DI RIFERIMENTO

I servizi effettuati dal Concessionario dovranno essere conformi a tutte le normative vigenti in materia, regionali, nazionali e/o comunitarie. In particolare, si richiamano le disposizioni del Capitolato speciale di concessione, che si intende facente parte integrante del presente contratto di concessione, anche se materialmente non viene allegato.

Art. 3 - OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

La Stazione concedente concede il servizio di cui al precedente articolo al Concessionario sotto l'osservanza piena, assoluta ed inscindibile delle norme, patti e condizioni e modalità contenute nella lettera di invito a gara, nel Capitolato speciale di concessione completo dei suoi allegati, approvati in sede di indizione della gara con la determinazione n. 258/R.G.D. del 25.05.2019 nonché dell'offerta, come presentata, che si intendono facenti parte integrante del presente contratto di concessione, anche se materialmente non vengono allegati.

Art. 4 - OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO NEI CONFRONTI DEI PROPRI LAVORATORI DIPENDENTI

Il Concessionario dichiara di osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dal Contratto Collettivo Nazionale di lavoro in vigore per i dipendenti dalla ditta concessionaria e gli eventuali accordi

locali integrativi dello stesso così come indicato all'art. 118, comma 6, del Codice dei Contratti. I suddetti obblighi vincolano il Concessionario anche se non aderente alle associazioni di categoria stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla sua struttura o dimensione e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica e sindacale. Il Concessionario si obbliga ad applicare il contratto e gli accordi medesimi anche dopo la loro scadenza e sino alla loro sostituzione.

Saranno a carico del Concessionario le assicurazioni sociali, le assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro, come pure l'adozione, nell'esecuzione del servizio, di procedimenti e di cautele necessarie per garantire l'incolumità degli operatori, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi.

Con riferimento alle prescrizioni del D. Lgs. n. 39/2014 s.m.i., attuativo della Direttiva Europea 2011/93/UE relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile, il Concessionario dichiara che è stata verificata ed acquisita la certificazione comprovante l'assenza di condanne per i reati di cui agli artt. 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quinquies e 600-undecies del codice penale per il personale che il Concessionario intende impiegare nel rapporto contrattuale con la Stazione concedente.

Art. 5 - OBBLIGHI IN MATERIA DI ASSUNZIONI OBBLIGATORIE

La Concessionaria ha presentato in sede di gara apposita autocertificazione nella quale dichiara di essere in regola con l'assolvimento degli obblighi riguardanti il diritto al lavoro dei disabili sancito dalla legge 12 marzo 1999 n. 68.

ART. 6 - CODICE DI COMPORTAMENTO

Ai sensi dell'art. 2, comma 3, del D.P.R. 62/2013, il personale del Concessionario dovrà tenere una condotta conforme agli obblighi previsti dal codice comportamentale per tutti i dipendenti della Pubblica Amministrazione nonché dello specifico codice di condotta approvato da questa Amministrazione con deliberazione di Giunta comunale n. 218 adottata il 31.12.2013 e pubblicato sul sito web del Comune.

La violazione degli obblighi derivanti dal mancato rispetto del codice sarà passibile di risoluzione e decadenza del rapporto.

Art. 7 - CORRISPETTIVO DELLA CONCESSIONE

Il prezzo di ogni singolo pasto, indifferenziato per ogni tipologia di servizio e comprensivo di tutte le voci di costo, è pari a € 4,32= (euro quattro virgola trentadue), al netto dello sconto del 10% (dieci per cento) offerto in sede di gara, oltre ad euro 0,2 per oneri di sicurezza, per un totale di euro 4,34 oltre IVA.

Il concessionario si impegna a versare i canoni di concessione previsti all'articolo 15 del Capitolato Speciale di Concessione.

L'incasso dei proventi ed il pagamento dei canoni concessori avverranno nel rispetto e secondo le modalità indicate nel Capitolato speciale di concessione.

L'importo complessivo contrattuale per il servizio oggetto del presente contratto è stato stimato in euro in € 2.048.500,00= IVA esclusa, compresi i periodi di proroga.

ART. 8 – DURATA DELL'APPALTO

La concessione è iniziata il 15 aprile 2019 e cesserà, per effetto degli atti amministrativi citati in premessa, il 14 aprile 2023, con possibilità di rinnovo per ulteriori anni 1 (uno) a seguito di apposita valutazione da parte

dell'amministrazione concedente e previa adozione di un provvedimento amministrativo espresso.

Art. 9 - ADEMPIMENTI IN MATERIA ANTIMAFIA

Si prende atto che in relazione al soggetto concessionario non risultano sussistere gli impedimenti all'assunzione del presente rapporto contrattuale ai sensi del c.d. Codice delle leggi antimafia (D. Lgs. n. 159/2011) in base alla documentazione rilasciata dalla Prefettura di Bergamo, come accertato dal S.U.A. – Provincia di Bergamo.

ART. 10 - AGGIORNAMENTO PREZZI

Prevista la revisione dei prezzi nei termini indicati all'articolo 16 del Capitolato speciale di concessione.

ART. 11 - PAGAMENTI

Il Comune di Terno d'Isola si impegna a liquidare e a pagare mensilmente al Concessionario il corrispettivo dovuto per il pieno assolvimento dell'incarico e per i casi previsti nel capitolato speciale di concessione, sulla base di regolare fattura entro 60 giorni dalla data di ricevimento della stessa.

Il concessionario si impegna a pagare i canoni concessori dovuti entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta da parte della Stazione concedente.

ART. 12 – CESSIONE DEL CONTRATTO – SUBAPPALTO

Non ammesso.

ART. 13 – GARANZIA DEFINITIVA

Ai sensi dell'art. 103 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., a garanzia della corretta esecuzione del contratto il concessionario ha provveduto alla presentazione di una polizza fidejussoria di euro 81.940,00. La Stazione concedente potrà rivalersi sulla garanzia nel caso di spese che dovesse sostenere a causa di

azioni od omissioni di responsabilità del Concessionario, fino al completo esaurimento della garanzia stessa. La Ditta sarà tenuta a reintegrare la cauzione.

ART. 14 – ASSICURAZIONI

Il concessionario si impegna a provvedere a tutti gli oneri assicurativi che derivano dall'esecuzione della concessione, con esclusione di ogni diritto di rivalsa nei confronti della Stazione concedente per i danni a cose o persone, nonché quella relativa alla Responsabilità Civile del Concessionario verso terzi. A tal fine il Concessionario ha stipulato idonea Polizza Assicurativa per eventuali danni (non solo quelli derivanti da dolo o colpa grave determinati dal personale addetto al servizio) subiti dagli utenti (alunni) durante tutto l'orario del servizio di mensa scolastica e mensa Centro Estivo.

15 - DUVRI e DURC

Ai sensi dell'art. 26 del D. Lgs. n. 81/2008 è stato redatto il D.U.V.R.I. (Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenti) che il Concessionario ha sottoscritto e che si impegna a rispettare in ogni sua parte.

Il D.U.V.R.I. costituisce parte integrante del presente contratto di concessione, anche se non allegato.

Il Responsabile del Procedimento ha verificato d'ufficio la regolarità contributiva del Concessionario mediante l'acquisizione della certificazione D.U.R.C. (Documento Unico di Regolarità Contributiva) in corso di validità. ai sensi dell'art. 31, comma 4, del D.L. 69/2013.

ART. 16 – INTERRUZIONE

Le interruzioni del servizio per causa di forza maggiore non danno luogo a responsabilità alcuna per entrambe le parti, purché tempestivamente

comunicate alla controparte.

ART. 17 – SPESE

Tutte le spese ed imposte inerenti, accessorie o conseguenti alla concessione nonché quelle di contratto (spese di bollo, di registro, diritti di segreteria) saranno a carico del Concessionario, nessuna esclusa, nonché ogni altra spesa presente, futura, accessoria e conseguente, senza diritto di rivalsa nei confronti del Comune.

Per il presente atto, soggetto ad IVA, si applicano i benefici fiscali e tributari previsti dal D.P.R. n. 633/1972, nonché sanciti dall'art. 40 del D.P.R. n. 131/1996, e pertanto si richiede la registrazione a tassa fissa.

ART. 18 – RESPONSABILITA'

Il concessionario si obbliga a sollevare la Stazione concedente da qualunque pretesa, azione o molestia che potesse derivargli da terzi per mancato adempimento degli obblighi contrattuali, per trascuratezza o per colpa nell'assolvimento dei medesimi, con possibilità di rivalsa in caso di condanna.

Le spese che la Stazione concedente dovesse eventualmente sostenere a tale titolo saranno dedotte dai crediti del Concessionario ed in ogni caso da questo rimborsate. Il concessionario è sempre responsabile, sia verso la Stazione concedente sia verso terzi, dell'esecuzione di tutti i servizi assunti.

Esso è pure responsabile dell'operato e del contegno dei dipendenti e degli eventuali danni che dal personale o dai mezzi possano derivare alla Stazione concedente o a terzi.

La Ditta appaltatrice si impegna a fare applicare, per quanto di sua competenza, quanto previsto dal D. Lgs. 81/2008.

ART. 19 – CONTROLLI

La vigilanza sui servizi competerà alla Stazione concedente per tutto il periodo di affidamento in concessione del servizio e sarà esercitata con la più ampia facoltà e nei modi ritenuti più idonei dalla stessa.

La vigilanza ed i controlli saranno eseguiti anche mediante i Servizi preposti dall'A.T.S., che eseguiranno le necessarie verifiche su strutture, attrezzature, alimenti e personale. Nel caso in cui gli accertamenti rilevassero delle difformità il Concessionario è tenuto al rimborso delle eventuali spese sostenute dalla Stazione concedente per le analisi e al ripristino immediato della conformità.

ART. 20 – PENALITA'

Il Concessionario, nell'esecuzione dei servizi previsti dal presente contratto, avrà l'obbligo di uniformarsi a tutte le disposizioni di legge concernenti il servizio stesso. Qualora il Concessionario non attenda a tutti gli obblighi, ovvero violi comunque qualsiasi disposizione del capitolato, parte integrante del presente atto anche se non materialmente allegato, la Stazione concedente applicherà le penalità previste all'articolo 8 del Capitolato speciale di concessione. L'applicazione della penalità dovrà essere preceduta da regolare contestazione dell'inadempienza, rispetto alla quale il Concessionario avrà la facoltà di presentare le sue controdeduzioni entro e non oltre cinque giorni dal ricevimento della contestazione, anche via fax. Il provvedimento è assunto dalla Giunta comunale. Si procede al recupero della penalità da parte della Stazione concedente mediante ritenuta diretta sul corrispettivo del mese in cui si è verificato il fatto o di quello successivo o sulla garanzia definitiva. L'applicazione di tale penale è indipendente dai diritti spettanti alla Stazione concedente per le eventuali violazioni contrattuali verificatesi.

ART. 21 – DECADENZA E REVOCA DEL SERVIZIO

Indipendentemente dai casi previsti dagli articoli precedenti, la Stazione concedente ha diritto di promuovere, nei modi o nelle forme di legge, la risoluzione del contratto nei seguenti casi, senza pregiudizio di ogni altra azione di rivalsa per danni:

- abbandono della concessione, salvo che per casi di forza maggiore;
- ripetute contravvenzioni ai patti contrattuali o alle disposizioni di Legge relative al servizio;
- contegno abitualmente scorretto verso l'utenza da parte del Concessionario o del personale adibito al servizio;
- quando il Concessionario si renda colpevole di frode o in caso di fallimento;
- quando ceda ad altri, in tutto o in parte, sia direttamente che indirettamente per interposta persona, i diritti e gli obblighi inerenti al presente capitolato;
- grave intossicazione alimentare determinata da condotta colposa e/o dolosa da parte della società aggiudicataria, salva ogni altra responsabilità civile o penale;
- ogni altra inadempienza qui non contemplata e ogni altro fatto che renda impossibile la prosecuzione della concessione.

Nei casi previsti dal presente articolo, il Concessionario incorre nella perdita della garanzia definitiva che resta incamerata dal Comune, salvo il risarcimento dei danni per l'eventuale riappalto e per tutte le altre circostanze che possono verificarsi in conseguenza. La garanzia definitiva verrà trattenuta dalla Stazione concedente anche nel caso di disdetta, promossa dal Concessionario prima della scadenza prevista per il contratto, senza giustificato motivo.

In questo caso la Stazione concedente potrà altresì avvalersi del diritto al risarcimento degli eventuali maggiori danni arrecati.

ART. 22 – RECESSO

È sempre facoltà della Stazione concedente recedere, ai sensi dell'art. 109 D.lvo n. 50/2016, dal contratto nei casi in cui, a suo insindacabile giudizio, vengano meno le ragioni di interesse pubblico che determinano l'esecuzione del servizio, dandone preavviso di 90 giorni al Concessionario.

ART. 23 – TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

Il Concessionario si impegna ad ottemperare alle disposizioni di cui all'art. 3 della Legge 13/08/2010 n. 136 in ordine all'apertura di conti correnti dedicati presso cui verranno effettuati i pagamenti esclusivamente per il tramite di bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. L'inottemperanza di tale disposizione comporterà la risoluzione "*ope legis*" del presente contratto (art. 3, comma 9-bis, Legge 136/2010).

Il concessionario, secondo le modalità indicate nell'art. 19 del Capitolato speciale di concessione, ha l'obbligo di comunicare alla Stazione concedente, entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ai servizi oggetto del presente contratto, gli estremi identificativi dei conti correnti di cui al precedente comma, nonché, nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Gli stessi soggetti provvedono, altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

ART. 24 - CERTIFICAZIONI

Si dà atto che si è acquisita la prescritta certificazione antimafia attestante la non sussistenza di cause di divieto, decadenza o di sospensione previste dall'art. 67 del D. Lgs. n. 159/2011.

ART. 25 – IMPOSTA DI BOLLO

Il presente contratto è soggetto all'imposta di bollo che viene assolta in modo forfetario con le modalità telematiche, ai sensi del D.M. 22.02.2007 mediante modello unico informatico (MUI) per l'importo di euro 45 (quarantacinque) utilizzando il software Unimode 4.3 ed il contratto sarà prodotto all'Agenzia delle entrate mediante piattaforma Sister.

ART. 26 – TRATTAMENTO DEI DATI

Il Concedente, ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs 30.06.2003 n. 196 e successive modifiche ed integrazioni, informa il concessionario che tratterà i dati contenuti nel presente contratto esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti vigenti in materia.

Art. 27 – STIPULA DEL CONTRATTO

Il presente contratto è stato stipulato in forma pubblica amministrativa e in formato elettronico ai sensi dell'art. 11, comma 13, del D. Lgs 50/2016.

Ne è data lettura alle parti che lo confermano e meco sottoscrivono con firma digitale – previo accertamento della validità del certificato elettronico utilizzato dalla parte privata – dopo aver rinunciato espressamente alla lettura degli allegati per averne in precedenza preso cognizione.

ART. 28 – CONTROVERSIE

Per tutte le controversie derivanti dall'interpretazione o dall'esecuzione del capitolato speciale di concessione e del presente contratto è competente il

Foro di Bergamo. E' esclusa dalle parti la competenza arbitrale.

ART. 29 – DISPOSIZIONI FINALI

Il Concessionario si considera a perfetta conoscenza dell'ubicazione dei locali e delle attrezzature nonché del loro stato. Il Comune comunicherà alla Ditta ogni provvedimento volto a modificare la situazione preesistente. Eventuali comunicazioni ufficiali che la Stazione concedente debba inviare al concessionario dovranno essere inviate al seguente indirizzo PEC ristorazione@pec.serocar.it. Per tutto quanto non previsto dal presente contratto si fa rinvio alle normative vigenti in materia.

E richiesto da Stazione concedente e Concessionario, io Segretario del Comune di Terno d'Isola ho ricevuto il presente atto, scritto su supporto informatico non modificabile da persona di mia fiducia e da me completato, del quale ho dato lettura mediante l'uso e il controllo personale degli strumenti informatici ai componenti, che dopo avermi dispensato, con il mio consenso, dalla lettura degli atti facenti comunque parte integrante e sostanziale del presente contratto, avendo Esse affermato di conoscerne compiutamente il contenuto, lo approvano e lo sottoscrivono a norma degli articoli 20 e 24 del D. Lgs. 82/2005 in mia presenza mediante apposizione di firma digitale, la cui validità è stata da me pubblico ufficiale rogante verificata e più precisamente:

1. firma digitale, apposta alla mia presenza, dal Dott. Pasquini Pierluigi, nato a Madone il [REDACTED] - C.F. [REDACTED] in qualità di Responsabile del settore affari generali del Comune di Terno d'Isola, rilasciata da Aruba PEC S.p.A., con certificato di sottoscrizione valevole fino al 18/06/2023 e la cui validità è stata da me accertata mediante il sistema di verifica conforme alla Deliberazione CNIPA n. 45 del 21 Maggio 2009,

all'indirizzo <http://vol.ca.notariato.it/>.

2. firma digitale, apposta in mia presenza, da Azzola Virginia, nata a [REDACTED] [REDACTED] domiciliato per la carica in [REDACTED] Via [REDACTED] il quale interviene nel presente atto in qualità di Legale Rappresentante della società Ser Car Ristorazione collettiva S.p.A. con sede legale in Alzano Lombardo, Viale Piave 55 - C.F. e P.I. 01424360160, iscritta nel Registro delle Imprese presso Camera di Commercio di Bergamo al numero BG- 205204, con certificato di sottoscrizione valevole fino al 18/05/2023 rilasciato da InfoCert e la cui validità è stata da me accertata mediante il sistema di verifica conforme alla Deliberazione CNIPA n. 45 del 21 Maggio 2009, all'indirizzo <http://vol.ca.notariato.it/>.

Per la Stazione Concedente (Pasquini Pierluigi)

Per il Concessionario (Azzola Virginia)

Con l'apposizione della firma digitale, anche ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c si approvano espressamente gli artt. da n.1 a n. 29 del presente atto.

Il presente documento, redatto su Microsoft office word e convertito in PDF, consta di n. 15 (quindici) pagine intere compresa la presente fin qui.

Dopo di che io Pubblico Ufficiale Rogante, dott.ssa Maria Giuseppa Fazio, ho apposto la mia firma digitale dotata di certificato di sottoscrizione con validità dal 08/11/2018 fino al 07/11/2021 rilasciato da Aruba PEC S.p.A.

Il Segretario Comunale Rogante

Fazio Maria Giuseppa